



**Comune di Cinisello Balsamo**  
Città Metropolitana di Milano

**ORIGINALE**

Data: 18/12/2024

**CC N. 85**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 20:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria pubblica presieduta dal Sig. Angelo Antonio Di Lauro nella sua qualità di Presidente, assiste Il Vicesegretario Generale Moreno Veronese.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	GOBBI PAOLA	P.D.	Si
AUSILIO GIUSEPPE	G.S.C.B.	Si	AMARITI ALBERTO	P.D.	Si
TALLAWI ISSA	G.S.C.B.	Si	GATTO SABRINA MARIA	P.D.	No
BRUNETTI CONSOLATA	G.S.C.B.	Si	DAMBRA SCELZA	F.D.I.	Si
SALERNO ANTONIO FRANCO	G.S.C.B.	Si	COLOSIMO MAURIZIO	F.D.I.	Si
DESIMONE JESSICA	G.S.C.B.	Si	IELMINI FILIPPO	F.D.I.	Si
PALMERINI STEFANO	G.S.C.B.	Si	CORRENTI CARMELO	F.D.I.	No
MERONI AUGUSTO	G.S.C.B.	Si	STICCO MASSIMILIANO	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	MINUTILLI MICHELE	LEGA	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	No	PALMITESSA MIRIAM	LEGA	No
MORABITO MARIARITA	P.D.	Si	DI LAURO ANGELO	F.I.	Si
GALLI ALBERTO AMBROGIO	P.D.	No	PREGNOLATO MARIO	C.P.I.	Si
SCEBBA SARA ALICE	P.D.	Si			

Componenti presenti n. 20 (12 presenti all'appello, 8 entrano nel corso della seduta).

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025
----------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ai commi da 641 a 668, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), contiene la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 del 06/11/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e sue modificazioni ed aggiornamenti, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Cinisello Balsamo non è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;

**Vista** la delibera ARERA 3/2024/R/rif del 16/01/2024 con cui l'autorità di regolazione decreta: "Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-2025, proposta dal Comune di Cinisello Balsamo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio".

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 47 del 27 giugno 2024 di "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025- AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR2) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024" nella quale è esposto un costo complessivo per l'anno 2025 di € 11.399.233,00 così come rilevabile dal prospetto di Piano Economico-Finanziario Consolidato, che, al netto delle detrazioni previste ai sensi del comma 1.4, determina un totale da entrate tariffarie pari ad € **10.937.852,00**;

**Preso atto** e considerato che l'approvato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra deliberato, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 16 luglio 2020;

**Preso atto** che la tariffa è determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** l'art. 1, comma 654, della L. n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.L. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico-Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Tenuto conto** che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente"*;

**Ritenuto**, dunque, che anche con il nuovo metodo MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**Verificato**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**Dato atto** che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025 e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 0,00%
- coefficiente recupero della produttività: 0,10%
- coefficiente QL 0,00% +
- coefficiente PG 0,00% +
- coefficiente C116 0,00% =

Limite massimo di variazione annuale 2,60%

Crescita entrate del 2025 rispetto all'annualità 2024 = 1,0260%;

**Ricordato** che l'MTR-2 prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento dell'Autorità;
- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

**Ribadito** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**Evidenziato** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**Atteso** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**Considerata** l'evoluzione normativa intervenuta in ambito ambientale di cui al D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale regimato dal D.Lgs. n. 152/2006;

**Considerato** che per la gestione della TARI occorre tener presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata L. n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da Arera, che riporta i dati per tutto il periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale 2022-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**Ritenuto** di mantenere il riparto tra costi fissi e variabili di cui al Piano Economico-Finanziario consolidato succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue: 51% a carico delle utenze domestiche e 49% a carico delle utenze non domestiche;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che individua i coefficienti Ka e Kb per la determinazione della tariffa da applicare alla macro-categoria delle utenze domestiche, suddivisa in parte fissa ed in parte variabile ed i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche, sempre distinta in parte fissa ed in parte variabile stabilendoli nella misura del minimo;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

**Ritenuto** di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025, fatte salve eventuali diverse motivate determinazioni della Giunta Comunale

- prima rata: 31/03/2025
- seconda rata: 30/09/2025
- terza rata: 01/12/2025 a saldo e conguaglio

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/03/2025;

**Considerato** che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio

rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Città Metropolitana;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, per utenza per anno;
  - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, per utenza per anno;

**Visto** il parere espresso dall'Organo di Revisione finanziaria dell'Ente;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente;

**Proposta** l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per consentire le lavorazioni necessarie alla bollettazione ed evitare in tal modo eventuali squilibri nei flussi di cassa;

Tutto ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti: 14 favorevoli, 6 contrari, 0 astenuti

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Economico-Finanziario Consolidato 2024-2025 approvato con la deliberazione di C.C. n. 47 del 27 giugno 2024 ;
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato <<A>> della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale determinato dalla Città Metropolitana di Milano nella misura massima del 5%;
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate:
  - ✓ le componenti perequative UR1,a e UR2,a, ad utenza per anno come da deliberazione Arera;
- 7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025, fatte salve eventuali diverse motivate determinazioni della Giunta:
  - *prima rata:* **31/03/2025**
  - *seconda rata:* **30/09/2025**
  - *terza rata:* **01/12/2025 a saldo e conguaglio**

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il **31/03/2025**;

- 8) Di provvedere ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

In seguito con voti: 14 favorevoli, 6 contrari, 0 astenuti

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

*Verbale sintetico*

Il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto, iscritto al n.9 dell'o.d.g. Il Sindaco lo illustra e si apre una discussione (omissis, trascrizione allegata al presente atto).

Al termine, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sul punto in esame. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

Il Presidente propone quindi la votazione dell'argomento in oggetto ("*APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025*") e si determina il seguente risultato (come da foglio dettagliato allegato):

Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n.06
Astenuti:	n.00

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **approvata**.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con il seguente risultato:

Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n.06
Astenuti:	n.00

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **immediatamente eseguibile**.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Angelo Antonio Di Lauro

Il Vicesegretario Generale Moreno Veronese